



## Comune di Venarotta

Provincia di Ascoli Piceno  
P.IVA: 00357520444 - C.F.: 80004310449

## IL SINDACO

Registro Generale n. 10

### ORDINANZA DEL SINDACO

N. 8 DEL 20-03-2026

Oggetto: CHIUSURA AL TRANSITO PER FRANA A TUTTI GLI UTENTI DELLA "STRADA PER MONTEROCCO" DAL CHILOMETRO 0+270 AL CHILOMETRO 0+470, NEL COMUNE DI VENAROTTA E DELL'INTERA SOTTOSTANTE STRADA INTERPODERALE PARALLELA AI FINI DELLA TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA.

L'anno duemilaventisei addì venti del mese di marzo,

### IL SINDACO

**PRESO ATTO** che si è verificato un movimento franoso in corrispondenza della "Strada per Monterocco", indicativamente dal chilometro 0+270 al km 0+470, nel Comune di Venarotta e dell'intera sottostante strada interpodereale parallela;

**VISTO** che tale strada è spesso utilizzata come tratto di collegamento con il Comune di Ascoli Piceno;

**CONSIDERATO** che occorre garantire la sicurezza della circolazione stradale, nonché la pubblica e privata incolumità;

**ACCERTATO** dal Responsabile dell'Area Tecnica Comunale e dal personale competente del confinante Comune di Ascoli Piceno che occorre provvedere alla chiusura al transito veicolare sul tratto stradale interessato dal movimento franoso sino a quando non vengono realizzate le necessarie opere di messa in sicurezza;

**VISTO** l'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000;

**VISTO** l'art. 5 comma 3, l'art. 6 comma 4 lett. a) e b) e l'art. 7 comma 3 del D.L.vo 30/04/92, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) che conferiscono all'Ente proprietario della strada il potere per la regolamentazione della circolazione a mezzo ordinanza;

**RICHIAMATO** il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, successive modifiche e integrazioni (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) e il D.M. del

10.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo agli schemi segnaletici per il segnalamento temporaneo;

## ORDINA

*per quanto espresso in narrativa, di interdire, a far data dal giorno di emissione della presente ordinanza e fino a successiva revoca ovvero, quando saranno ripristinate le condizioni di sicurezza, la chiusura al transito a tutti gli utenti della “Strada per Monterocco” dal chilometro 0+270 al chilometro 0+470, nel Comune di Venarotta e dell’intera sottostante strada interpodereale parallela.*

L’Ufficio Area Vigilanza, è incaricato della esecuzione della presente ordinanza con l'apposizione, manutenzione e custodia della segnaletica e dispositivi regolamentari.

**Contro** la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dei Lavori Pubblici da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 285 del 30.04.1992 e dell’art. 74 del Regolamento di Esecuzione. Entro il predetto termine, potrà altre/sì essere presentato ricorso al TAR della Regione Marche per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge

**La presente ordinanza** è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, nonché mediante l’apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, che saranno posti a carico dei dipendenti comunali.

**Ai trasgressori** della presente ordinanza saranno comminate le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia.

**Gli Agenti** di Forza Pubblica e Municipale sono incaricati della osservanza della presente Ordinanza.

## DISPONE

**che la presente ordinanza sia comunicata:**

- Alla Prefettura di Ascoli Piceno;
- all'Agente di P.M. - Sede;
- Al Resp.le Area Tecnica - Sede
- alla Locale Stazione dei Carabinieri;
- alla Croce Verde di Ascoli Piceno;
- al Comune di Ascoli Piceno.

Il presente atto viene sottoscritto digitalmente, ai sensi del DPR 445/2000 e D.lgs. 82/2005 e norme collegate.

IL SINDACO  
DOTT. SALVI FABIO

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente ordinanza viene iniziata, dal giorno della sottoscrizione digitale, la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69), per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento